



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Sottocommissione VIA**

\* \* \*

**Parere n. 970 del 29 gennaio 2024**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p><b>Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”) DP 75 bar e opere connesse.</b></p> <p><b>Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 6 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26.10.2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 257 del 05.09.2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Parere Integrativo</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5032</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b></p>

## La Sottocommissione

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" (d'ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;

i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13/01/2022 e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 196 del 13 giugno 2023 e n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023;

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

- la SNAM Rete Gas S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse*";
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n. 257 del 05.09.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Condizione Ambientale n. 6**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (*Commissione*) **n. 2850 del 26.10.2018**;
- la **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6** è posta **in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (oggi, **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**) nonché all'**ARPA Veneto** in qualità di Ente coinvolto;
- con nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2640 del 22.12.2020, acquisita con prot. 109854/MATTM del 29.12.2020, la **Snam Rete Gas S.p.A.** ha trasmesso la documentazione atta alla **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6**;
- in precedenza, il *Proponente*, con nota protocollo INGCOS/NOR/ARI/1087 del 08.06.2020, **ha trasmesso** sia il **Piano di Monitoraggio Ambientale** che il **Report del Monitoraggio Ante Operam**, ritenendo che le informazioni riportate all'interno di tali documenti potessero fornire elementi idonei a valutare l'ottemperanza non solo alla **Condizione n. 6 in esame**, ma anche alle ulteriori seguenti Condizioni Ambientali: nn. 11 e 12 della CTVA; nn.3.1, 3.7 e 19 della Regione Veneto;

- il **parere** reso dall'ARPA Veneto sui due documenti appena citati è **riportato** nella nota prot. n. 0282580 del 16.07.2020. Esso è stato **sostanzialmente positivo**, a meno di talune osservazioni formulate in relazione al **Monitoraggio delle componenti naturalistiche** nonché al **Monitoraggio delle acque superficiali**, essendo state rilevate delle insufficienze. In particolare:
  - le osservazioni formulate relativamente al **Monitoraggio delle componenti naturalistiche** hanno riguardato, tra le altre cose, la richiesta dei seguenti ulteriori documenti:
    - progetto delle mitigazioni, citato nella nota prot. INGCOS/nor/ari n. 221 del 22.01.2020, a sintesi delle proposte di mitigazione indicate dal PMA, emerse dai risultati AO e dalle prescrizioni del parere CTVA della Regione Veneto n. 38 dell'1 agosto 2018 (condizioni ambientali 3.2 e 3.5);
    - piano della cantierizzazione;
    - shapefile delle unità ambientali omogenee e delle aree di bianco;
  - le osservazioni formulate relativamente al **Monitoraggio delle acque superficiali** hanno riguardato le seguenti due richieste:
    - tutte le forme azotate ( $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{NO}_2^-$  e  $\text{NH}_4^+$ ) devono essere espresse come concentrazione di Azoto;
    - il parametro N- $\text{NO}_2$  va espresso in mg/l e non in  $\mu\text{g/l}$ .
- la nota dell'ARPA Veneto prot. 282655 del 16.07.2020 è stata inviata, oltre che al *Proponente*, anche alla **Regione Veneto**, la quale, a sua volta, con nota Prot. 302888 del 30.07.2020, ha nuovamente comunicato l'insufficienza della documentazione, nei termini indicati da ARPA Veneto, sia **al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che al Proponente**;
- in data 20.08.2020 il **Proponente ha inviato una nota** (prot. INGCOS/NOR/ari 1586) **di riscontro** al precedente parere dell'ARPA Veneto, **nella quale sono fornite delucidazioni** in merito alle singole osservazioni;
- lo stesso **Proponente**, in data 24.09.2020 e in data 16.10.2020, **ha inviato ulteriori due note** (rispettivamente, prot. INGCOS/NOR/ari 1925 e prot. INGCOS/NOR/ari 2097), **ciascuna con allegati nuovi documenti** a supporto delle delucidazioni appena sopra richiamate;
- l'ARPA Veneto, con nota del 30.11.2020, ha espresso un proprio ulteriore giudizio in merito alla verifica di ottemperanza alla **Condizione Ambientale n.6**, nel quale:
  - si ritiene che siano state definitivamente recepite le osservazioni inerenti il Piano di Monitoraggio Ambientale;
  - si evidenzia ancora la mancata "*definizione degli output di monitoraggio relativi al monitoraggio dello stato fitosanitario degli esemplari arborei*", per cui "*propone la predisposizione di una scheda con format da concordare con ARPA Veneto*";
  - si resta in attesa della "*comunicazione dell'avvio dei monitoraggi per eventuali sopralluoghi*";
  - si "*ricorda l'opportunità di:*
    - *verificare se le attività di cantiere codificate come pressione o minaccia siano adeguatamente monitorate al fine di definire le relazioni con eventuali variazioni che dovessero insorgere nelle comunità faunistiche;*
    - *esplicitare i parametri utilizzati per valutare lo stato di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per le specie target (legati alle pressioni e minacce identificate al punto precedente)*".
- sulla base dei contenuti della nota del 30.11.2020 dell'ARPA Veneto, la **Commissione, nella seduta del 10 giugno 2022 ha espresso il proprio parere n. 508** (acquisito al prot. 77656/MiTE del 21 giugno 2022), nel quale, relativamente all'opera in esame, si è ritenuta "**ottemperata la Condizione Ambientale indicata con il n. 6, ferma restando la necessità di colmare la lacuna e di dar seguito**

ID\_VIP 5032 - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 6 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26.10.2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 257 del 05.09, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse" – Parere Integrativo

**alle osservazioni contenute nel parere dell'ARPA Veneto del 30.11.2020, dandone riscontro alla stessa ARPA Veneto";**

- con nota **prot. 00102720 del 23.08.2023**, la **Divisione ha inviato alla Commissione la richiesta** di formulare un **parere integrativo**, tenendo conto dei seguenti due documenti precedentemente non presi in considerazione:
  - o **nota del Proponente prot. 2203 dell'08.10.2021**, acquisita al prot. 116839/MATTM del 27.10.2021, di **riscontro alla nota di ARPA Veneto prot.2020-0105973-U del 30.11.2020**;
  - o **parere definitivo dell'ARPA Veneto**, di cui alla **nota prot. 2021-0111301/U del 07.12.2021**, acquisita al prot. 137510/MATTM del 09.12.2021;
- la richiesta **prot. 00102720 del 23.08.2023** della *Divisione* è stata allegata alla nota trasmessa dalla stessa *Divisione* con prot. MASE 137927 del 31.08.2023, acquisita dalla *Commissione* al prot. CTVA/9738 del 31.08.2023.

**CONSIDERATO** che:

- il **progetto prevede il rifacimento del metanodotto esistente "Pieve di Soligo – San Polo di Piave - Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar"** e il rifacimento/ricollegamento delle opere connesse, con relativa messa fuori esercizio della condotta e degli impianti esistenti;
- il tracciato del **metanodotto** consta di **due tratti principali**, che attraversano il territorio della Provincia di Treviso;
- nello specifico i **due tratti sono**:
  - o **Tratto 1**, della lunghezza complessiva di 17,352 km, avente inizio nel territorio del Comune di Vazzola e termine nel Comune di Salgareda, attraversando i Comuni di San Polo di Piave, Ormelle e Ponte di Piave;
  - o **Tratto 2**, della lunghezza complessiva di 19,119 km, comprendente un tronco di 1,972 km, da riclassificare a 75 bar, avente inizio nel territorio del Comune di Vazzola e termine nel Comune di Pieve di Soligo, attraversando i Comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave, Conegliano, Susegana, Refrontolo e S. Pietro di Feletto;
- la **Condizione Ambientale indicata con il n. 6** cita testualmente:

*“Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere nonché delle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”, predisposte dal MATTM con la collaborazione dell’ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle tratte. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall’ARPA competente, con le quali si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il Proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dalle ARPA competenti. In relazione all’impatto sull’ambiente fluviale conseguente all’attraversamento dei corsi d’acqua, occorre che venga eseguito, in accordo con ARPA, un programma per la caratterizzazione dell’indice di qualità morfologica dei corsi d’acqua e per l’analisi chimico fisica e biologica (IBE) delle acque in fase ante operam, in corso d’opera e post operam, a monte e a valle del tratto interessato dal lavoro, fornendo in dettaglio una adeguata documentazione al fine di verificare le condizioni precedenti ai lavori.”*

ID\_VIP 5032 - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 6 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2850 del 26.10.2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 257 del 05.09, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse" – Parere Integrativo

**VALUTATO** che:

- nella nota **prot. 2021-0111301/U del 07.12.2021**, acquisita al prot. 137510/MATTM del 09.12.2021, l'**ARPA Veneto**, ha espresso una valutazione positiva circa l'ottemperanza della **Condizione Ambientale n. 6**, ritenendo che la stessa "*risulta soddisfatta, in quanto sono stati apportati gli aggiornamenti richiesti con prot. ARPAV n. 105973 del 30.11.2020*".

**la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

***MOTIVATO PARERE***

Relativamente al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 257 del 05.09.2019, con il quale è stato espresso il positivo giudizio di compatibilità ambientale per il **Progetto** dal titolo "*Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo – San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12") DP 75 bar e opere connesse*", si **ritiene definitivamente ottemperata la Condizione Ambientale** indicata con il **n. 6**. A riguardo, si specifica che il presente parere è da considerare sostitutivo del precedente parere della Commissione n. 508 del 10.06.2022.

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**